



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI
ANNO 2016

1. TARDIVA SCARCERAZIONE [art. 2 lett. a) e g) D. Lgs. 109/2006]

E' consolidato l'orientamento secondo cui l'omessa vigilanza sui termini di custodia cautelare integra illecito disciplinare della grave violazione di legge - lett. g) -, mentre l'illecito del danno ingiusto - lett. a) - concorre con l'altro solo nei casi di detenzione "non formale", quando cioè l'indagato-imputato non resta detenuto per altro titolo. L'obbligo di "diuturnamente vigilare" sui termini di scadenza incombe sul magistrato indipendentemente dalle responsabilità del personale amministrativo, e la sua violazione da' luogo a responsabilità disciplinare anche laddove il periodo di detenzione sine titolo venga assorbito successivamente da condanna a pena detentiva.

I. n. 19302/2016 – Rel. Bianchini

Disciplinare magistrati – pubblico ministero – omesso controllo sulla scadenza dei termini di custodia cautelare in carcere – protrazione per nove giorni – contestazione della violazione dell' art. 2, lettere a) e g) – sanzione della censura – ricorso – vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell' illecito e alla responsabilità – ricorso (RGN 9994/2016)

SU rigettano il ricorso. Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano l'una la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetto della dignità della persona che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, e l'altra la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - non sono tra loro in rapporto di specialità, atteso che l'elemento connotante la prima fattispecie è costituito dalla conseguenza ("ingiusto danno" e "vantaggio indebito") derivante dalla violazione dei doveri primari incombenti sul magistrato, laddove gli elementi caratterizzanti la seconda fattispecie (gravità della violazione di legge e inescusabilità dell'ignoranza o negligenza) attengono essenzialmente alla condotta ed all'elemento psicologico dell'illecito, sicché è la loro diversa natura di illeciti "di evento" e "di pura condotta" a comportare che un unico comportamento possa integrare entrambi gli illeciti.

II. n. 11708/2016 – Rel. Cirillo

Disciplinare magistrati – gup – ritardo nella scarcerazione di tre imputati – censura – ricorso – (RGN 29119/2015)

SU rigettano il ricorso. Il magistrato ha l'obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini.



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI
ANNO 2016

III. n. 2724/2016 – Rel. Napoletano

Disciplinare magistrati – GIP – omesso controllo termini di scadenza della custodia cautelare – CSM, Sezione disciplinare, infligge censura e trasferimento – ricorso (RGN 1430 del 2014).

SU accolgono in parte il primo motivo (ossia con riferimento alla dedotta illegittimità della automaticità della sanzione del trasferimento di sede) e rigettano il secondo, cassano e rinviando. A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale (sent. 170 del 2015) dell'art. 13, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 109 del 2006, è inapplicabile la sanzione del trasferimento irrogata in ragione della previgente obbligatorietà del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso d.lgs. ex art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. in parola.

IV. n. 18397/2016 – Rel. Ambrosio

Disciplinare magistrati – pubblico ministero – omessa richiesta di revoca arresti domiciliari per scadenza termini e conseguente cessazione dello stato custodiale con 111 giorni di ritardo – sezione disciplinare accerta illecito, esclude art. 3-bis e applica censura – ricorso – dedotta insussistenza dell'assegnazione del fascicolo, di cui era titolare altro sostituto, e intervento limitato, in occasione di un turno, ad un parere su istanza di variazione dell'orario di lavoro dell'imputato e alla partecipazione, in sostituzione, all'udienza preliminare – lamentata mancata applicazione art. 3-bis. – (RGN 9281/2016)

SU rigettano. SU rilevano che era l'incolpato, quale rappresentante del P.M. in udienza, il magistrato su cui istituzionalmente incombeva l'obbligo di verificare la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, al fine di formulare le conseguenziali richieste.

2. RITARDI [art. 2 lett. q) D. Lgs. 109/2006]

Può ritenersi superato l'orientamento che assegnava a tale illecito disciplinare, di mera condotta, una valenza pressoché oggettiva in presenza di ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti, avendo manifestato la giurisprudenza una maggiore apertura nel considerare quale fattore giustificativo il particolare carico di lavoro gravante sul magistrato (numero di cause; tipologia del ruolo; numero di udienze tenute; incarichi giudiziari; assegnazioni straordinarie; numero di provvedimenti depositati; ecc.), al fine di verificare se tale carico si ponga in rapporto di proporzione rispetto alla gravità degli inadempimenti, rendendoli inevitabili.



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI
ANNO 2016

Indubbiamente innovativa è poi la decisione con cui si è manifestata l'apertura verso una considerazione dell'organizzazione del lavoro giudiziario che, attuando precise scelte gestionali, abbia realizzato effetti positivi sulla durata dei processi e sulla diminuzione delle pendenze, nonostante il deposito ritardato dei provvedimenti. E' ad ogni modo evidente che l'affermazione di tale principio sottintende, in fatto, una verifica di merito attenta circa la serietà del tipo di programma organizzativo adottato, ad esclusione di ogni velleitarismo.

La Suprema Corte continua invece a ribadire che lo svolgimento di incarichi straordinari non obbligatori, ancorché conferiti dal CSM, non giustifica di per sé gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni, potendo sempre il magistrato chiedere un esonero giudiziario adeguato all'incarico o, in ultima analisi, rinunciare all'incarico stesso.

V. n. 2948/2016 – Rel. Di Iasi

Disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di sentenze civili – sanzione della censura – ricorso (r.g. n. 14907/15)

SU accolgono nei limiti e nei termini di cui in motivazione il secondo motivo, rigettano il primo e dichiarano assorbito il terzo, cassano e rinviando. SU rilevano che il compito del giudice disciplinare deve essere grave, consapevole, attento e meticoloso, per valutare in concreto se i ritardi contestati possano essere effettivamente conseguenza di una scelta organizzativa consapevole, progettata, discussa, attuata anche in considerazione delle eventuali peculiarità del ruolo e caratteristiche del contenzioso, idonea a produrre effetti positivi sulla durata dei processi e sulla diminuzione delle pendenze e non piuttosto una “scusa” per tentare di giustificare *in extremis* ritardi gravi e reiterati da parte di un magistrato che, ad esempio, non abbia neppure la compiuta conoscenza della composizione del proprio ruolo ovvero non abbia neppure assunto in decisione un numero di processi pari alla media dei colleghi di sezione nel medesimo arco temporale. SU precisano altresì che è onere del magistrato che intenda giustificare i gravi e reiterati ritardi contestatigli sulla base di una scelta organizzativa intesa ad una più funzionale e proficua gestione del ruolo fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione addotta.

VI. n. 3800/2016 – Rel. Giancola

Disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di sentenze penali – sanzione della censura – cassazione con rinvio – nuovo esame – censura – ricorso (RGN 22205 del 2015).

SU rigettano il ricorso. SU confermano la valutazione della Sezione disciplinare, la quale aveva osservato che il rilevante numero dei ritardi e la loro specifica entità erano circostanze che,



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI

ANNO 2016

unitariamente considerate, non consentivano di ricondurre al solo carico di lavoro, pur notevolissimo, la causa della condotta illecita contestata e, dunque, di eliderne il disvalore disciplinare e da rendere ingiustificata l'inflessa sanzione, peraltro contenuta nel minimo edittale.

VII. n. 6021/2016 – Rel. Iacobellis

Disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di sentenze civili – sanzione della censura – ricorso (RGN 23820 del 2015)

SU rigettano il ricorso. I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l'entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato, e ciò anche nei casi di accertata laboriosità dello stesso e di sussistenza di ragioni personali estranee all'ambiente di lavoro che abbiano influito sulla sua attività, le quali non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall'ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari e aspettative per motivi familiari.

VIII. n. 8584/2016 – Rel. Cappabianca

Disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di provvedimenti – sanzione della censura – ricorso (RGN 22082 del 2015).

SU rigettano il ricorso. Il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali – pur suscettibile di giustificazione (anche con riferimento allo specifico carico di lavoro) – è comportamento che, implicando il superamento (ed in larga misura) della soglia di tollerabilità indicata dal legislatore, si rivela giustificabile solo in presenza di circostanze corrispondentemente proporzionate sul piano della gravità e tali da asseverare, in modo concludente, l'impossibilità di evitarlo o almeno di ridurne l'entità. Ciò in base a delibazione che, implicando tipico apprezzamento di fatto, è essenzialmente devoluta alla valutazione di merito della Sezione disciplinare, non censurabile in sede di legittimità, ove assistita da motivazione compiuta e coerente.

IX. n. 15813/2016 – Rel. Amendola

Disciplinare magistrati – giudice civile – ritardo nel deposito dei provvedimenti – censura – ricorso – (RGN 29120/2015)

SU rigettano il ricorso. SU ribadiscono che, perché sia integrato l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q, occorrono: (a) la reiterazione, la quale deve essere significativa, pur non essendo necessario che attinga le soglie della sistematicità; (b) la gravità; (c) l'ingiustificatezza del ritardo. SU sottolineano che nella specie la Sezione disciplinare del CSM ha ritenuto che i rilievi dell'incolpato in ordine alla organizzazione dell'ufficio di appartenenza e alle molteplici funzioni in concreto da esso svolte non attingessero la soglia di situazioni ostative idonee a determinare la concreta inesigibilità del rispetto della tempistica stabilita per il deposito dei provvedimenti; e rilevano che tale impianto argomentativo resiste alle censure sollevate con il ricorso.

X. n. 25313/2016 – Rel. Frasca



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI
ANNO 2016

Disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di provvedimenti – sanzione della censura – ricorso – (r.g. n. 26984/15)

SU rigettano il ricorso. SU tra l'altro rilevano che non risulta violato il principio di diritto posto in sede di rinvio, perché esso demandava alla Sezione disciplinare del CSM di individuare con riferimento ai vari tipi di procedimento il momento in cui insorge il dovere del magistrato di sorveglianza di deliberare, e la Sezione questo termine l'ha individuato, avendo ravvisato che quel momento risulta oggettivamente variabile in dipendenza delle valutazioni del magistrato (che è pienamente giustificata per le oggettive caratteristiche funzionali di essi), esigendosi, però, che lo stesso magistrato si attivi nella trattazione e, ove ritenuta la necessità di procrastinazione o di approfondimenti, investa la cancelleria di un aggiornamento degli elementi istruttori, nel mentre la mera inerzia non risulta idonea a giustificare che non si deliberi sull'affare.

3. *COMPORAMENTI SCORRETTI [art. 2 lett. d) D. Lgs. 109/20006]*

XI. n. ord. 7295/2016 – Rel. Di Iasi

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore della Repubblica – omissione o ritardo nel compimento di atti in relazione ad un procedimento per omicidio assegnato sin dal 1987 – comportamento scorretto nei confronti di un collega del suo ufficio e del procuratore – trasferimento cautelare di sede e di funzioni – ricorso – (r.g. n.27853/2015).

SU dichiarano l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

4. *VIOLAZIONE DI LEGGE E VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO GIUDIZIARIO [art. 2 lett. g) ed n) D. Lgs.109/2006]*

XII. n. 10157/2016 – Rel. Ragonesi

Disciplinare magistrati – giudice del lavoro – nomina ctu in materia previdenziale in violazione del criterio della rotazione – sanzione della perdita di anzianità per un anno – ricorso – (r.g. n. 28919/2015).

SU rigettano. Incorre in responsabilità disciplinare il magistrato che, nelle nomine dei consulenti tecnici d'ufficio, non osservi il criterio dell'equa distribuzione degli incarichi e pervenga ad una eccessiva concentrazione degli stessi.

Stessa sentenza (Sez. U, Sentenza n. 10157 del 18/05/2016 - Rv. 639674) massimata su Italgiure:
Presidente: Rordorf R. Estensore: Ragonesi V. Relatore: Ragonesi V. P.M. Pratis P. (Conf.)

Ordinamento Giudiziario - Disciplina Della Magistratura - In Genere - Incarichi di consulenza tecnica - Distribuzione non equa - Illecito disciplinare - Configurabilità - Fondamento e condizioni.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, commette l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) e n), del d.lgs. n. 109 del 2006 il giudice che non si attenga al criterio dell'equa distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica, concentrandoli su un numero ristretto di professionisti, in violazione del dovere di diligenza e correttezza, essendo a questo fine irrilevante la soglia del 10 per cento stabilita



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI

ANNO 2016

dall'art. 23 disp. att. c.p.c., la quale riguarda gli incarichi conferiti dall'intero ufficio e non dal singolo magistrato.

5. VIOLAZIONE DI LEGGE [art. 2 lett. g) D. Lgs. 109/2006]

XIII. R.g. 11020/2016

Ud. 5.07.2016 – P.U. – Pubbl. 19.07.2016 – Racc. Gen. 14800/2016 – Rel. Giusti

Disciplinare magistrati – pubblico ministero – richiesta di rinvio a giudizio per reato prescritto – sezione disciplinare accerta illecito, esclude art. 3-bis applica censura – ricorso – dedotta mancanza di motivazione in ordine alla esclusione della irrilevanza del fatto e violazione e falsa applicazione dell' art. 3-bis. – (RGN 11020/2016)

SU rigettano. L'esclusione del 3-bis da parte della Sezione disciplinare è logicamente correlata al rilievo che la consapevolezza dell'intervenuta prescrizione del reato imponeva al pubblico ministero di chiedere l'emissione del provvedimento di archiviazione, sulla base di un principio generale regolatore del processo penale, espresso negli artt. 129 e 411 cod. proc. pen., che esige l'immediata declaratoria delle evidenti ragioni di proscioglimento, ancorché per motivi di estinzione del reato.

6. VIOLAZIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE [art. 2 lett. c) D. Lgs. 109/2006]

XIV. n. 10502/2016 – Rel. Didone

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore – violazione obbligo di astensione in procedimenti in cui era difensore un suo amico, con il quale vi erano anche rapporti di affari – esclusione degli addebiti – ricorso del Ministero (r.g. n. 26601/15)

SU accolgono il primo motivo, rigettano il secondo, cassano e rinviando. In tema di astensione di magistrato del pubblico ministero, va valutata, ai fini dell'insorgenza del relativo obbligo, l'intervenuta stipula di un contratto di locazione che veda come parti due società, l'una partecipata al 95% dal magistrato (pur non svolgente funzioni di amministratore), e l'altra, in veste di conduttrice, partecipata da un avvocato incaricato della difesa nel procedimento penale trattato dal medesimo magistrato con funzioni di pubblico ministero.

7. ILLECITI EXTRAFUNZIONALI

a) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INCOMPATIBILI CON LA FUNZIONE GIUDIZIARIA [art. 3 lett. d) D. Lgs. 109/2006]

XV. n. 11372/2016 – Rel. Amendola



*RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI
ANNO 2016*

Disciplinare magistrati – attività di docenza in corsi di preparazione al concorso per l'accesso in magistratura – sanzione della censura – ricorso – (r.g. n. 24842/15)

SU rigettano il ricorso. SU escludono l'applicazione dell'invocata esimente dell'art. 3-*bis*, considerato il disvalore giuridico insito nel fatto che l'attività svolta dall'incolpato non era autorizzabile, stante il divieto per i magistrati di partecipare, a qualsiasi titolo, all'attività delle scuole private di preparazione a concorsi o esami.

(stessa sentenza massimata su Italgiure : Sez. U, Sentenza n. 11372 del 31/05/2016 -Rv. 639928):

Presidente: Rordorf R. Estensore: Amendola A. Relatore: Amendola A. P.M. Pratis P. (Conf.)

Ordinamento Giudiziario - Disciplina Della Magistratura - In Genere - Partecipazione del magistrato all'attività di scuola privata per l'accesso alle professioni legali - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Esimente dell'innocuità - Esclusione.

Il magistrato che partecipi in modo sistematico e continuativo tramite lezioni retribuite all'attività di una scuola privata per l'accesso alle professioni legali commette l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, senza che possa riconoscersi l'esimente di cui all'art. 3 bis, per il disvalore insito nel fatto che tale partecipazione non è neppure autorizzabile dal C.S.M., in quanto specificamente vietata dalla normativa secondaria.

b) FREQUENTAZIONE DI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE [art. 3 lett. b) D. Lgs. 109/2006]

XVI. n. 14919/2016 – Rel. Giusti

Disciplinare magistrati – frequentazione con soggetti sottoposti a misure di prevenzione – sanzione della perdita di anzianità di mesi due – ricorso (RGN 6586 del 2016).

SU rigettano. Per integrare l'illecito disciplinare previsto dal citato art. 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 109 del 2006 (frequentazione di persona che al magistrato consta essere sottoposta a misura di prevenzione) è sufficiente che la conoscenza della particolare situazione in cui trovasi la persona frequentata accompagni l'obiettività della condotta o anche di un suo segmento, ossia che al magistrato consti quella condizione quando frequenta, o continua a frequentare, quella certa persona, non essendo necessario che la consapevolezza preceda la frequentazione.

c) ILLECITO DISCIPLINARE DA REATO [art. 4 lett. d) D. Lgs. 109/2006]

XVII. n. 4004/2016 – Rel. Greco

Disciplinare magistrati – magistrato indagato per corruzione in atti giudiziari – sospensione del procedimento disciplinare (nel 2005) – successiva condanna irrevocabile – riattivazione procedimento disciplinare – rimozione – ricorso – (RGN 22636/2014)



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI

ANNO 2016

SU rigettano il ricorso. La sanzione disciplinare della rimozione del magistrato è applicabile anche dopo l'irrogazione, ad opera del giudice penale, della sanzione penale accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego.

XVIII. n. 18564/2016 – Rel. Chiarini

Disciplinare magistrati – alterco con vigile urbano con pronuncia di espressioni ingiuriose – archiviazione in sede penale – sanzione dell'ammonimento in sede disciplinare – ricorso (RGN 22106 del 2015).

SU rigettano. L'archiviazione in sede penale di fatti penalmente rilevanti non preclude non solo una loro autonoma rilevanza agli effetti disciplinari, ma anche una loro valutazione più rigorosa di quella penale.

8. QUESTIONI PROCEDURALI

XIX. n. 8771/2016 – Rel. Greco

Disciplinare magistrati — ricorso alle sezioni unite proposto dal magistrato personalmente — esclusione, con ordinanza in udienza, della difesa personale —ricorso per revocazione di tale ordinanza — (RGN 28526/2014)

SU dichiarano il ricorso inammissibile. Non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione l'ordinanza, emessa nel corso dell'udienza di discussione, con la quale le Sezioni Unite escludano la difesa personale del ricorrente (già magistrato ordinario che aveva impugnato per cassazione la sentenza della Sezione disciplinare che aveva dichiarato inammissibili le istanze di revisione di due sentenze), ricorrente comparso chiedendo di potersi difendere personalmente.

XX. n. 21689/2016 – Rel. Travaglino

Disciplinare magistrati – svolgimento di fatto, in maniera occulta, di incarico arbitrale – mancanza di autorizzazione – sanzione della perdita di anzianità di un anno – ricorso (R.g. n. 14930/15).

SU dichiarano estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere (collocamento a riposo dell'incolpato).

XXI. n. 25971/2016 – Rel. Petitti

Disciplinare magistrati – ordinanza di sospensione di procedimento disciplinare in attesa di formazione del giudicato penale – ritenuta rilevanza del giudicato pur se il magistrato è cessato dall'ordine giudiziario, ai fini degli effetti sulla misura cautelare applicata – ricorso: omessa dichiarazione della estinzione del procedimento per intervenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario (RGN 14553 del 2016).

SU dichiarano inammissibile il ricorso, perché avente ad oggetto un provvedimento non impugnabile (provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del processo penale) e non abnorme.



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI
ANNO 2016

XXII. n. 15288/2016 – Rel. Di Iasi

Disciplinare Magistrati – (r.g. 26055/15)

SU accolgono in parte, cassano e rinviando. SU rilevano che nella specie i giudici della revisione si sono limitati a riportare gli accadimenti oggettivi che hanno preceduto la condanna disciplinare del magistrato e i nuovi elementi di prova, e sottolineano che la Sezione disciplinare ha completamente omesso di considerare il contenuto della sentenza oggetto di revisione e di confrontarsi con essa, valutando alla stregua della medesima i nuovi elementi di prova e la relativa rilevanza. SU rilevano altresì che la sentenza impugnata non spiega in quale modo e perché, in relazione all'elemento di prova nuovo, possa ritenersi che il bene giuridico tutelato (quale esso sia) non risulti effettivamente leso dal comportamento contestato al magistrato.

XXIII. n. 15289/2016 – Rel. Virgilio

Disciplinare Magistrati – (r.g. 26370/15)

SU accolgono e cassano la sentenza impugnata. L'azione disciplinare non poteva essere promossa per effetto della preclusione determinata, in applicazione del principio generale del *ne bis in idem*, dalla consumazione del potere già esercitato.

XXIV. n. 19301/2016 – Rel. Bianchini

Disciplinare magistrati – sentenza irrevocabile di condanna – sanzione della rimozione - ricorso (r.g. n. 4630/16)

SU rigettano il ricorso, rilevando che l'impugnazione (avverso sentenza disciplinare che ha applicato la sanzione della destituzione a seguito di condanna in sede penale per bancarotta fraudolenta in concorso ed altro) non contiene la specificazione delle norme del procedimento che si assumono violate, ma solo un generico riferimento al diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., non essendo d'altra parte delibabile in senso critico la ragionevole sussistenza di una causa di trattazione immediata del procedimento disciplinare dinanzi alla Sezione del CSM.

XXV. n. 18572/2016 – Rel. Matera

Disciplinare magistrati – presidente della sezione misure di prevenzione – pendenza di procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni – sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio – ricorso (RGN 27822 del 2015).

Sent. 18572 del 2016 – n. 6SU rigettano. L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi.



RASSEGNA DECISIONI DISCIPLINARE MAGISTRATI

ANNO 2016

XXVI. n. 20190/2016 – Rel. Virgilio

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore generale – interlocuzione con l'imputata prima della udienza in appello, in assenza di comunicazione al difensore – suggerimenti in ordine alla linea da sostenere nel dibattimento di appello e anticipazione delle conclusioni – sanzione della censura – ricorso (RGN 4067 del 2016).

SU rigettano il ricorso. SU affermano che le prove acquisite nel corso dell'indagine disciplinare sono contenute nel fascicolo del procedimento e la facoltà dell'incolpato di esaminarle ed estrarne copia, con conseguente possibilità di presentare memorie difensive e di chiedere l'audizione di testimoni, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa.